



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

- PRESIDENZA -

ORDINE DI SERVIZIO

n. 13/2019

OGGETTO: Adempimenti prescritti dalla Circolare ministeriale 16 maggio 2016 in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione; aggiornamento a seguito dell'introduzione dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p.

Si trasmette in allegato la nota Corte Suprema di Cassazione Prot. n. 7003 del 17/4/2019, con richiesta di osservanza delle indicazioni ivi contenute e di seguito riassunte:

-gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

Come indicato è richiesta la compilazione della scheda sub a), modello di riferimento che potrà essere personalizzato e integrato per fare fronte alle ulteriori specifiche necessità degli uffici.

-si richiede altresì il rispetto della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 165-bis disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale: *"Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione"*.

E' importante quindi che la cancelleria, dopo aver verificato attentamente che il ricorrente, unitamente al ricorso, abbia depositato un dettagliato elenco degli atti di cui intende valersi nonché la copia degli stessi, apponga su detto elenco l'attestazione: **"Si attesta che al ricorso sono allegati gli atti specificatamente indicati dal ricorrente nell'elenco sopra riportato"**.

Viceversa, il ricorrente dovrà specificamente indicare la fisica localizzazione all'interno del fascicolo processuale degli atti di cui intenda valersi, **fornendo alla cancelleria indicazioni puntuali e dettagliate per il loro reperimento (faldone, pagina, affogliazione, ecc.), cosicché la stessa possa provvedere ad allegarli al ricorso, previa esazione dei relativi diritti di copia.**

Si comunichi al Presidente della sezione penale, ai Magistrati, ai Responsabili delle cancellerie ed al Consiglio dell'Ordine Avvocati Ivrea; pubblicazione sul *sito tribunale Ivrea*.

All. nota Corte Suprema di Cassazione Prot. n. 7003 del 17/4/2019

scheda sub a) -

ime 2/5/2019

Il Presidente
(Vincenzo M. Bevilacqua)

